

Decarcerizzazione e misure alternative alla luce della recente normativa

di **Antonino Cappelleri**, Procuratore della Repubblica di Vicenza

1. Discutere oggi di decarcerizzazione significa prendere atto della crisi del sistema di espiazione extramuraria della pena: virando da una prassi di espansione progressiva delle misure alternative alle pene brevi introdotte dall'Ordinamento Penitenziario (L. 26.7.1975 n.354) e rinvigorite dalla c.d. legge Gozzini (L. 10.10.1986 n.663), la più recente normativa (**L. 5.12.2005 n.251, c.d. ex Cirielli**) ha di fatto fortemente ridimensionato l'applicazione delle misure alternative.

1.1 Conseguenze invero alla legge del 2005 che i condannati, se già recidivi, per un verso non sono più ammessi a chieder le misure dallo stato libero, perché il riformato art.656 comma 9 lett. c Cod. Proc. Pen. dispone per i recidivi l'emissione immediata dell'ordine di carcerazione, sicché si verificano più numerosi ingressi in carcere. Per l'altro verso, per i detenuti recidivi la richiesta delle alternative (e di altri benefici penitenziari) è stata ristretta o parzialmente preclusa.

Così, la **detenzione domiciliare**, già possibile per le pene contenute entro i 2 anni (c. 1-bis art.47 ter Ord.Penit.) non è più consentita ai condannati cui sia stata applicata la recidiva reiterata prevista dall' articolo 99 comma 4 del codice penale; nè è più concedibile – com'era prima - sulle pene più lunghe, agli ultrasessantenni se recidivi anche semplici (comma 01 art.47 ter O.P.).

La donna incinta, il condannato in condizioni di salute particolarmente gravi o di età superiore a sessanta anni e inabile, o minore di anni 21 con comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia, se recidivi ex 99 c.4 (recid. reiterata o qualificata), possono essere ammessi alla detenzione domiciliare per la pena non superiore a 3 e non più a 4 anni (comma 1 art.47 O.P.).

I recidivi ex c.4 possono chiedere la **semilibertà** (art. 50-bis Ord. Penit.) soltanto dopo l'espiazione dei 2/3 della pena ovvero, se si tratta di condannati per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis O.P., di almeno $\frac{3}{4}$ di essa.

Per l' articolo 94 bis del testo unico sugli stupefacenti (DPR 9 ottobre 1990, n. 309), ai recidivi ex art.99 c.4 CP la **sospensione dell'esecuzione** della pena detentiva e **l'affidamento in prova nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente**, possono essere concessi se la pena residua da scontare non superi i 3, e non più i 6 anni, e possono essere concessi una sola volta anziché due.

Anche l'**affidamento in prova ordinario** (art. 47 O.P.), la **detenzione domiciliare** e la **semilibertà non possono essere concessi più di una volta** al recidivo ex art.99 c.4 CP.

La recidiva qualificata allunga anche i termini di accesso ai **permessi premio**.

1.2 La legge ex Cirielli ha voluto rinvigorire la “certezza della pena”, intesa secondo un'ottica retributiva e di prevenzione sociale, per vero di sapore antico.

I suoi effetti sono stati di forte impatto. A fronte di ciò, è lecito chiedersi se essa ha prodotto in concreto una risposta efficace all'esigenza di maggior rigore che l'ha ispirata.

Le rilevazioni statistiche mostrano dal 1975 l'espansione costante dell'area penale esterna: dopo 10 anni di applicazione dell'ordinamento penitenziario (ossia nel 1985) le misure alternative in corso erano circa 7.600, verso 43.500 detenuti (sia definitivi che non); nel 1995, i detenuti erano 50.500 e le M.A. 15.300 (raddoppiate in 10 anni). Nel 2005 c'erano 58.800 detenuti in carcere e quasi 50.000 condannati in misure alternative (più che triplicate nel decennio).

Si noti: prescindendo teoricamente dal sistema delle misure alternative alla pena, nel 2005 presenze in carcere sarebbero state 109.300 circa, rispetto a una capienza ottimale di 36.000 posti!

Ciò detto, dopo la “ex Cirielli”, com'era del resto prevedibile, il numero dei detenuti si è impennato tanto che la struttura carceraria non ha più retto.

Per contenere l'insostenibile sovraffollamento, lo stesso legislatore del “rigore” è stato dunque necessitato a concedere l'indulto di 3 anni di pena (L.31.7.2006 n.241), applicando lo sconto a quasi ogni figura delittuosa. Lo Stato ha così fallito il suo intento di severità, superficialmente strutturato,

non essendo stato in grado di far eseguire la maggior quantità di pena intramuraria derivata dal regime novellato.

L'operazione "certezza della pena" è stata quindi obbiettivamente controproducente rispetto al raggiungimento dello scopo prefissosi: perseguendo l'espiazione in carcere per i recidivi, paradossalmente ha sortito la parziale ma consistente rinuncia anche alla punizione di costoro, con la riduzione di 3 anni di pena per tutti indiscriminatamente i detenuti, avessero o meno aderito alle proposte rieducazionali. Nè il condono è riuscito, se non marginalmente e per un periodo brevissimo, a sfollare il carcere: nel 2007, il numero dei detenuti è sceso solo a 44.000 (del 15% circa).

Invece, al contempo, la normativa si è rivelata distruttiva dei percorsi rieducazionali in atto, perché le misure alternative si sono ridotte a meno di 11.000 (ossia quasi dell'80% rispetto a due anni prima). Ciò perché, da un lato, l'indulto ha eliminato tutte le pene "brevi" (entro i 3 anni), costituenti la quasi totalità di quelle trasformate in misure alternative; mentre d'altro lato, l'ammissione alle M.A. è stata fortemente ridimensionata dalle preclusioni "Cirielli".

1.3 Si è verificato così un (disutile) abbandono della rieducazione extramuraria, sacrificata alla coerenza del condono delle pene maggiori, del quale hanno beneficiato anche i condannati più pericolosi al di fuori della propria adesione rieducazionale: venendo beneficiati questi, ovviamente dovevano annullarsi anche le sanzioni in capo ai meno oppositivi.

Così l'incapacità statale di gestire l'irrigidita detenzione ha di fatto sacrificato gli esperimenti rieducazionali. E in casi particolari ma non di minimo numero, l'indulto ha rimesso nella clandestinità i detenuti stranieri lavoratori in forza del titolo penitenziario che ne legittimava (per il soggiorno coattivo) la posizione sul territorio dello Stato, ed è stata ex abrupto impossibile la prosecuzione lecita del rapporto lavorativo in corso.

Mentre, come detto, non è stato risolto il sovraffollamento degli istituti, presto tornato ai livelli di invivibilità per i quali la Corte Europea per i diritti dell'uomo continua a condannare l'Italia; assieme ad esso permangono le radicali carenze di capacità rieducativa della detenzione in carcere, vanificate dall'affollamento, dall'atavica scarsità di risorse dedicate, e inoltre dalla riduzione dell'offerta di percorsi alternativi preclusi dalla innovazione legislativa.

Il "panico" prodotto dal collasso delle strutture carcerarie, sotto la cui pressione è stato deciso il condono, ha impedito anche di pensare ad una possibile rieducazione di una scelta fatta qualche anno prima, col c.d. indultino (L.1.8.2003 n.207), che comunque manteneva qualche relazione tra le strutture dell'area penale esterna e il condannato, vincolando costui al contatto con gli uffici dell'esecuzione esterna.

2. Si può quindi affermare pacificamente che il progetto di escludere i recidivi dalla ammissione alle misure alternative è stato disastroso anche sotto il punto di vista dell'ispirazione ideologica che lo ha propugnato. Pare opportuno però dire anche della genesi del poco accorto provvedimento.

2.1 La L. Cirielli è nata sull'onda lunga di una reazione di opinione pubblica (spesso guidata e mediata da interessi politico-elettorali) verso i pericoli criminali, alimentata dalle violenze mafiose degli anni '90, dopo che si era appena usciti dal fenomeno terroristico. Pensata nei suddetti termini pragmatici ma poco lungimiranti, la legge è parallela al quasi coevo – 2006 - ampliamento della facoltà di legittima difesa, anch'esso attuato con tecnica giuridica tanto rozza da essere immediatamente banalizzato da un'attenta interpretazione delle supreme giurisprudenze. Ma non va taciuto che la complessiva insicurezza sociale si è alimentata anche da qualche cattivo uso delle M.A.: si vedano alcuni eclatanti delitti commessi da persone ammesse ad esse, ma si vedano su altro versante alcuni affidamenti al servizio sociale vuoti di sostanza, lucrati da condannati in "colletto bianco"; con la conseguente percezione comune di ineffettività della pena.

2.2 Però, staccandosi dalla contingenza e ragionando sulle misure alternative con più ampia analisi storica, anche esterna all'angusta cultura nazionale, la loro utilità è largamente condivisa e non è rinnegabile per momentanei insuccessi. Del resto negli ultimi anni, anche in esito ad un'aumentata attenzione nel procedimento di sorveglianza che le concede, non si sono ripetuti clamorosi incidenti nell'uso delle misure: l'ultimo resta il duplice omicidio commesso in semilibertà da Pietro Maso, persona dianzi già condannata per la c.d. strage del Circeo.

Laddove le origini dell'istituto della "probation" sono storicamente assai remote: le m.a. derivano dalle prime esperienze anglosassoni del 12 e 13° secolo, e vengono definite in termini moderni nei contesti britannici e nordamericani del 19°: la messa alla prova, giudiziale e poi penitenziaria, è concessa dapprima per i minorenni (con l'assistenza di un garante, è inizialmente rivolta non ai responsabili di reati ma alle persone in quanto ritenute pericolose). Già all'epoca era riconosciuto l'effetto concretamente desocializzante delle carcerazioni brevi, portatrici di contaminazioni criminali maggiori dei vantaggi di protezione sociale derivanti dal momentaneo isolamento carcerario del reo. Il miglior risultato in termini di prevenzione consiste piuttosto nella rieducazione e dunque nel recupero, senza il quale il condannato, dopo espiata la pena, è portato a delinquere nuovamente. Sotto altro profilo, è già antico il concetto per cui "uno dei freni al delitto non può essere la crudeltà delle pene, ma l'infallibilità di esse, e la loro moderazione e dolcezza è la dimostrazione più chiara del principio di utilità generale": Beccaria, Dei delitti e delle pene, 1764.

2.3 Su tali radici, utilizzando anche il retroterra costituito dal metodo dell'osservazione scientifica della personalità, le cui istanze (in ambito internazionale) risalgono agli anni '30, il dopoguerra ha registrato in Italia una "rivoluzione lenta" dettata dall'art.27 Cost., ove è consacrato il principio per cui la pena deve tendere alla rieducazione del reo. La sua attuazione ha trovato approdo dopo più di 25 anni, con l'Ordinamento Penitenziario del 1975, in cui la retribuzione sancita dalla "pena giusta" scaturita dalla sentenza passata in giudicato è affiancata dal trattamento risocializzante, attuato attraverso il sinallagma tra l'impegno del condannato all'autorieducazione assistita e la contrazione della pena nella misura alternativa.

Peraltro, anche l'ONU (risoluzione del 1955) e il Consiglio d'Europa (1973) hanno rivolto agli Stati membri raccomandazioni per l'uso della pena con sistemi risocializzanti. La rieducazione, attraverso la responsabilizzazione del reo, è reale prevenzione della recidiva.

L'Italia, dopo l'adozione dell'Ordinamento Penitenziario del 1975, risulta in linea con le democrazie avanzate per proporzione tra condannati detenuti e ammessi alle alternative penitenziarie. E invero i risultati obbiettivi del trattamento, benché da sempre attuato con forti limiti strutturali e povere risorse, e benché disconosciuti dalla legge del 2005, sono in concreto invece positivi: secondo una rilevazione ministeriale, il tasso di recidiva nei 7 anni successivi alla conclusione della pena è del 19% tra i condannati ammessi alle misure alternative, mentre quelli che hanno espiato la pena interamente in carcere hanno recidivato per il 68%. E' vero che le statistiche vanno lette correttamente, perché a monte del loro risultato c'è la qualità selezionata degli ammessi a m.a., i quali hanno preso impegno di revisione critica. Ma, sotto un'altra prospettiva, il dato assoluto rende evidente che "non ci sono ragioni oggettive per dire che l'affidamento in prova al servizio sociale debba provocare allarme sociale" (Margara).

3. Ciò detto, cos'è sopravvenuto nella normativa di specie, dopo il ridimensionamento del 2005?

3.1 In apparente controtendenza il legislatore, in qualche piega, frutto o meno di sistematica e di consapevolezza, ha creato una nuova misura alternativa, benché di applicazione settoriale: il lavoro di pubblica utilità, previsto, in ambiti differenti, dal comma 5 bis art.73 DPR Stupefacenti (come riformato dell'art. 4 bis L.21.2.2006 n.69), sostitutivo delle pene inflitte per il piccolo spaccio; e dal comma 8 bis dell'art. 187 Codice della strada (riforma di cui all'art.33 L.29.7.2010 n.120) sostitutivo della condanna per guida in stato di ebbrezza o sotto influsso di stupefacenti - si tratta dell'arresto per pene di solito molto brevi. E' interessante notare che questi due interventi delegano

l'ammissione al regime sostitutivo alla diretta valutazione del giudice di merito che pronuncia la sentenza, anziché ex post al giudice di sorveglianza, e di ciò costituiscono il primo esperimento. Il controllo dello svolgimento del lavoro è affidato, nel caso dell'art.73 (tossicodipendente piccolo spacciatore) all'U.E.P.E.; nell'altro al Comune-datore e qui si riferisce solo all'adesione lavorativa, ritenuta in sé rieducativa; trattandosi nelle infrazioni al codice stradale di pene estremamente brevi, non c'è neppure l'intervento dell'Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna (UEPE). Il premio al buon esito è l'estinzione della pena (dichiarata dal Giudice dell'esecuzione) e nel caso di guida in stato di ebbrezza – forte incentivo - la restituzione del veicolo confiscato.

3.2 A parte ciò, ritornando a considerare i cardini del sistema delle pene e delle misure alternative, resta indubbiamente gravosa la *damnsa hereditas* dell'intervento "ex Cirielli".

Come da pronostici, nonostante il correttivo dell'indulto, la situazione di affollamento delle strutture detentive è diventata nuovamente insostenibile: al 31.3.2012, erano presenti 66.600 ospiti contro una capienza tollerabile massima di 45.700; mentre i condannati ammessi a misure alternative sono rimasti meno di 21.000 (10.500 in affidamento al servizio sociale, 900 semiliberi, 9.500 in detenzione domiciliare). Dunque, il numero di ammessi alle misure alternative, pur raddoppiato in 5 anni (2007/2012), è ancora inferiore del 60% rispetto a quello che era nel 2005.

Una risposta alla rinnovata emergenza di ospitalità fisica per i detenuti è stata tentata con un "piano di edilizia carceraria". Tuttavia neppure il Ministro Castelli, benché molto determinato in proposito, è riuscito a incrementare le costruzioni se non per scarsi margini. Il piano stenta attualmente altresì per la stretta economica (sono solo previsti 10 nuovi istituti e 10 padiglioni in ampliamento dei già esistenti, ma l'aumento di posti-detenuto non è pari alle esigenze, e restano i limiti di organico degli operatori e il degrado delle strutture attuali): in sostanza, un ennesimo tentativo inidoneo.

Su altro versante, il Governo nel 2010 ha cercato una soluzione che non dichiarasse all'opinione pubblica la *débaçle* delle intenzioni di rigore, ritenendo quindi impraticabile un nuovo indulto e ancor meno una smentita della "stretta" penitenziaria pur improvvida della ex Cirielli (il Ministro Alfano ebbe a rispondere a una delegazione di magistrati di sorveglianza che la Lega Nord era irremovibile su quest'ultimo punto).

3.3 Sicché non sono risultate attuabili riforme organiche e razionali del sistema penitenziario (gli equilibri complessivi del quale, se reso funzionale, non risulterebbero molto distanti dalla gran parte dei Paesi avanzati: in essi, come in Italia, il tasso di carcerizzazione è in media di 1 detenuto per 1000 abitanti; soltanto gli USA fanno eccezione con 1 a 300).

Fatto sta che l'unico rimedio venuto alla luce per la rinnovata drammatica sovrappopolazione carceraria è stato trovato nell'ibrida "espiazione a domicilio della parte finale di 1 anno della pena" (L.26.11.2010 n.199, art.1 - governo di centro-destra), ora ampliata ad anni 1 e mesi 6 (L.17.2.2012 n.9, art.3 - Ministro Severino, governo tecnico).

L'istituto dell'ammissione all'espiazione a domicilio è teoricamente una misura temporanea, con scadenza a fine 2013; ma è verosimile si tratti di una "temporaneità permanente" tipicamente italiana.

Dapprima progettata come concessione del tutto automatica, il meccanismo è stato opportunamente temperato grazie a una consultazione da parte del Guardasigilli Alfano dei magistrati di sorveglianza, che ha portato all'eliminazione di sequele troppo generiche e di alcune carenze di logica, foriere di meccanismi inattuabili e di altri allarmi di opinione pubblica.

I risultati del nuovo regime sono che per esso, al 29.2.12, sono usciti dal carcere 5.140 detenuti. Anche gli stranieri (i quali sono 24.000 su 66.600 = 36% della popolazione detenuta) ne hanno fruito, sia pure con la prevedibile maggior difficoltà: ne sono usciti 1370 = 26% dei beneficiati. Differenza che non sorprende, per la presenza di stranieri privi di fissa dimora.

Un ulteriore effetto della espiazione a domicilio dell'ultima parte della pena è che molti condannati a pene inferiori all'anno e 6 mesi non hanno fatto per nulla ingresso in Istituto, venendo ammessi ab

initio all'alternativa. In proposito, una rilevazione numerica manca, per la difficoltà di monitorare i provvedimenti dei tribunali di sorveglianza di ammissione diretta al domicilio, dalla libertà.

Ma quanti che siano in tutto i beneficiati, a dispetto dell'ulteriore temperamento derivante dal sistema di espiazione finale a domicilio, i detenuti in carcere ad oggi in termini assoluti restano 66.600, presenza pressoché insostenibile. Quindi, il trend critico non si è ridotto.

Ciò dovrebbe portare a concludere che l'unico rimedio per contenere l'incapienza è, con tutta evidenza, un maggiore spazio alle M.A., se non si vuole tornare ad applicazioni di clemenza indistinta, preferendola alla rieducazione.

Al momento l'espiazione a domicilio sta evitando il tracollo immediato del carcere, dando sollievo ai margini residui di vivibilità dell'istituto. Se però essa reca deflazione della popolazione detenuta, crea pure al contempo una sacca di abbandono rieducazionale del detenuto inviato al domicilio.

4. Quest'ultimo aspetto pare allarmante sotto lo specifico profilo della carenza di contenuti risocializzanti. Trascorrere a domicilio l'ultima parte della pena, indistintamente rispetto al tipo di reato commesso e all'avvenuta adesione del detenuto alla risocializzazione, produce un numero consistente di condannati non proficuamente trattato durante la pregressa espiazione carceraria e che rimane definitivamente non trattabile.

Infatti, al di là dell'esclusione dei pericolosi dall'espiazione finale a domicilio, marginale ex lege (salvo prassi disomogenee per cui alcun tribunale di sorveglianza applica per l'ammissione al regime restrizioni non contenute nella legge); neppure il luogo privato di espiazione è realmente selezionato: il condannato ci va ammesso purché il sito non sia impraticabile per estrema pericolosità. Il domicilio è perciò spesso inserito in contesti non rassicuranti, sì da non consentire a es. un contatto che si svolga in condizioni di sicurezza coi volontari, nè forse con gli stessi operatori professionali: lo stesso U.E.P.E. effettua le rilevazioni di idoneità del domicilio con la scorta della polizia penitenziaria. Si pensi ad es. ai quartieri delle città del meridione "ad alta densità criminale" o a taluni campi nomadi.

Quindi, a differenza dell'Istituto di pena, che infligge al condannato una maggior sofferenza ma al contempo consente – se ed in quanto sia vivibile – un qualche trattamento (lavoro, istruzione, spazi di riflessione); per contro a domicilio il trattamento va per solito del tutto perso; salvo che in luoghi strutturati (comunità ecc.) l'operatore spesso può non arrivarci. Ed è prevedibile che sovente il detenuto (non selezionato in base alla propria adesione risocializzante) non collabori più, sia perché non sollecitato dall'esigenza di guadagnare i vantaggi corrispettivi alla partecipazione al trattamento, sia perché può trovarsi ricollocato in un ambiente domiciliare nel quale prevale un vissuto fondato su disvalori. Può essere così troncato ancora una volta il trattamento; e in ciò riecheggia una dispersione di possibilità, parallela a quella che è stata sopra segnalata come conseguenza del condono.

Fra l'altro, per essere ammessi all'espiazione domiciliare di ultimo periodo non è necessario disporre di mezzi di sussistenza e/o di un inserimento occupazionale (lavoro o altra forma) ed è possibile ricadere nell'espiazione oziosa. Laddove il lavoro è un pilastro fondamentale della risocializzazione: è la base stessa dello Stato (art.1 Cost), oltre che il più laico dei valori di convivenza; tende a realizzare uguaglianza e dignità sociale ed è "titolo di partecipazione alla direzione della comunità" (Santoro Passarelli).

E' vero che la L. 27.7.2005 n.154 ha previsto, anche per il condannato in detenzione domiciliare, la predisposizione da parte dell'U.E.P.E. di un programma di trattamento, egualmente che per il condannato in affidamento; il che immette una natura rieducazionale pure nella misura domiciliare, mutandone la funzione precipuamente contenitiva tradizionalmente attribuitale. Però la teoria confligge sovente con gli ostacoli prima evidenziati, specifici dell'espiazione conclusiva a domicilio. E nella prassi l'applicazione del dettato risulta molto diseguale sul territorio, a causa della limitata capacità operativa delle strutture preposte.

4.1 Pertanto, sotto il profilo di una proficua azione di recupero sociale, sarebbe opportuno che la misura dell'espiazione domiciliare si collochi in modo residuale rispetto ai trattamenti alternativi più incisivi, ove questi siano praticabili.

Però l'unica misura alternativa rispetto alla quale l'applicazione automatica del regime domiciliare dell'ultima parte della pena non prevale, è l'affidamento in prova al servizio sociale. Infatti la dimissione dal carcere per l'invio a domicilio coinvolge ex lege anche i detenuti semiliberi e quelli ammessi al lavoro all'esterno, perché queste sono misure endocarcerarie, e lo stato detentivo loro proprio deve cedere al regime deflattivo. In tali casi, nella prassi si potrà cercare di mantenere l'attività di lavoro che il detenuto semilibero o ammesso all'esterno sta svolgendo; ma se ad es. la collocazione dell'abitazione non è compatibile, per distanza o altro, col luogo di lavoro, questo può essere troncato.

Del resto, non è previsto che l'invio a domicilio possa essere disapplicato per rinuncia dell'interessato, neanche se produca effetti concretamente sfavorevoli o sgraditi al condannato (perdita del reddito, interruzione di un corso di studi seguito in carcere ecc.): la norma recita che "la pena... è eseguita" a domicilio, senza prevedere diverse opzioni; l'iniziativa per l'applicazione è dell'Istituto, e la ratio è di espellere il detenuto che sia nelle condizioni stabilite, per recuperare la capienza da lui impegnata.

4.2 Quanto alla relazione tra l'espiazione domiciliare dell'ultima parte di pena e le altre misure alternative, ci si può domandare se sia applicabile il divieto di accedere alla prima misura, per i 3 anni successivi alla revoca delle altre misure per responsabilità del condannato, come è previsto rispetto alla detenzione domiciliare "tradizionale" dai commi 2 – 3 art.58 quater Ord. Penit.

La logica fa optare per la soluzione negativa: l'espiazione domiciliare della parte conclusiva della pena è una misura non fondata sul merito (o demerito) personale, ma solo sulla non pericolosità della sua attuazione. L'unico limite sostanziale può conseguire quindi all'eventuale corrispondenza tra i motivi che hanno determinato la revoca e la pericolosità in sé incompatibile con l'ammissione al domicilio, che in ipotesi vi sia connaturata.

Invece, è plausibile che nel caso reciproco e opposto, di demerito manifestato durante l'espiazione domiciliare dell'ultima parte di pena, che conduca alla revoca di tale regime, ben si applichi il divieto dell'art.58 quater O.P. di ammissione ad altre misure alternative, la concessione delle quali è fondata sul rispetto del patto di rieducazione.

5. Per quanto detto, la nuova misura domiciliare deflattiva costituisce uno spazio difficile per il trattamento rieducativo istituzionale e ancor più per gli interventi del volontariato sociale.

Quest'ultimo mantiene comunque delle pur non agevoli possibilità. Prima tra esse, per quanto economicamente onerosa, è quella dell'accoglienza dell'interessato che non dispone di domicilio presso strutture domiciliari assistite (comunità) o meno (alloggi che privati o enti vogliano destinare allo scopo). Con l'opportuna attenzione – ma è teoria, a fronte dell'onerosità di un tale intervento - a non creare "sacche" di detenuti domiciliari, quasi carceri "fuori dalle mura" e in definitiva nuovi ghetti.

Certo, resta la sensazione che il detenuto inviato a domicilio per lo scopo di sfollare gli istituti sia un escluso persino dal carcere. Sarebbe importante quindi, dove le condizioni ambientali lo consentano, che la relazione di assistenza dei volontari, portatrice di valori e proposte positive, allacciata nel precedente contesto carcerario, non venisse dispersa proprio in corrispondenza del tratto finale dell'espiazione, cronologicamente prodromico al rientro libero nella convivenza sociale.

Le possibili iniziative in tal senso vanno quindi meditate ed elaborate dal volontariato per una, certo non semplice, strutturazione.

Sul piano normativo, se nell'attuale situazione non sembra probabile un riordino organico del settore, tuttavia la riflessione e l'elaborazione concettuale, sollecitate per iniziativa dei Volontari

anche con l'odierno incontro, costituiscono un impegno mai inutile, anzi indispensabile per contribuire a soluzioni migliorative, nel futuro possibile.

Testo della relazione presentata nel corso di una Conferenza, organizzata di recente dal Gruppo Operatori Carcerari Volontari e da altre Associazioni di Volontariato che operano presso la Casa di Reclusione di Padova e patrocinata dal Comune e dall'Università degli Studi di Padova,